



PROVINCIA DI SONDRIO

STATUTO

Adottato dal consiglio provinciale nella seduta dell'8 aprile 2002 con deliberazione n. 22.

TITOLO I

ELEMENTI GENERALI

Articolo 1

NATURA E FINALITA'

1. La Provincia di Sondrio è ente pubblico territoriale autonomo a norma della Costituzione.
2. La Provincia di Sondrio, la cui autonomia ha fondamento nella sua adeguatezza alla realtà locale e nella specificità della sua condizione geografica e della sua storia, informa la sua azione al principio di sussidiarietà adoperandosi per la sua attuazione sia nei confronti dello Stato e della Regione Lombardia, sia nei rapporti con la popolazione e con gli altri enti pubblici locali.
3. Lo svolgimento del rapporto con lo Stato e con la Regione Lombardia, mirante, in conformità con il principio di sussidiarietà, alla creazione di un ordinamento speciale della Provincia nell'ambito della Regione Lombardia, ha ragione e criterio di riferimento nella particolarità della posizione geografica e nel carattere interamente montano del suo territorio, nonché nella esigenza di sviluppo della Provincia.
4. L'attuazione del principio di sussidiarietà comprende, in particolare, la valorizzazione delle risorse naturali del territorio della Provincia e, segnatamente, il recupero dei diritti naturali che sulle stesse competono alle comunità locali.

Articolo 2

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La Provincia cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale, nel rispetto dei valori e nel perseguimento degli obiettivi sanciti dai principi fondamentali della Costituzione Italiana e dell'ordinamento dell'Unione Europea. A tal fine la Provincia promuove iniziative volte ad accrescere l'uguaglianza e le pari opportunità di tutti i cittadini.
2. La Provincia considera la tutela dell'ambiente, la valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale del suo territorio e la qualità delle comunicazioni (reali e virtuali) condizione sia per lo svolgimento di tutte le attività proprie, che per quelle da svolgersi in concorso e/o collaborazione con la Regione, con i Comuni e con gli altri enti pubblici locali.

Articolo 3

TERRITORIO E CAPOLUOGO

1. La Provincia è costituita dalla popolazione e dal territorio dei seguenti Comuni: Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gerola Alta, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada,

Livigno, Lovero Valtellino, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Menarola, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Pedesina, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Campportaccio, Rasura, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Val Masino, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano.

2. La Provincia di Sondrio ha per capoluogo la città di Sondrio.

Articolo 4 COMUNITA' MONTANE

1. Le Comunità Montane di Bormio, Chiavenna, Morbegno, Sondrio e Tirano svolgono le funzioni previste dalla legge, nell'ambito del territorio provinciale.

Articolo 5 GONFALONE, STEMMA E SIGILLO

1. La Provincia, quale segno distintivo, ha un proprio stemma e un proprio gonfalone, approvati con regio decreto del 5 aprile 1923, trascritto nei registri della consulta araldica in data 23 dicembre 1923.
2. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato dal regolamento.
3. La Provincia ha un proprio sigillo (bollo), concesso a norma di legge.

Articolo 6 RAPPORTI CON I CITTADINI

1. La Provincia favorisce la partecipazione di tutti i cittadini, singoli ed associati, ad ogni propria attività, comprese quelle svolte in forma indiretta, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. Anche a tale scopo la Provincia assicura a tutti l'informazione sulla propria attività e favorisce l'accesso di cittadini singoli ed associati ai propri servizi, attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico e la pubblicazione delle informazioni nel portale informatico della Provincia.
3. A supporto delle attività di informazione e comunicazione sia istituzionale che con i cittadini, la Provincia si avvale degli strumenti interattivi della comunicazione on line (Interet-Intranet/sito Web).
4. Negli organi collegiali della Provincia, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da essa dipendenti, devono essere assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

Articolo 7 PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. La Provincia ha un albo pretorio, ubicato ove hanno sede gli uffici della segreteria generale, per la pubblicazione delle deliberazioni, dei decreti, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. L'albo pretorio è situato in luogo accessibile al pubblico, privo di barriere architettoniche, durante il normale orario di apertura degli uffici.
3. Tutte le deliberazioni del consiglio e della giunta provinciali sono pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
4. La Provincia, anche attraverso strumenti informatici, promuove forme di ampia

pubblicizzazione dell'attività amministrativa da essa svolta al fine di renderla trasparente ed accessibile a chiunque.

5. I regolamenti provinciali, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, al fine di portare a conoscenza degli interessati l'entrata in vigore degli stessi e determinare il termine iniziale per l'eventuale impugnazione.
6. Il segretario generale provinciale è responsabile della pubblicazione e può affidare ad altro funzionario la certificazione di pubblicazione.

TITOLO II

FUNZIONI DELLA PROVINCIA

Articolo 8

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

1. La Provincia è titolare di funzioni amministrative proprie a norma della Costituzione.
2. La Provincia esercita, altresì, le funzioni conferitele dallo Stato e dalla Regione Lombardia.
3. Nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferitele dallo Stato e dalla Regione, la Provincia assume la programmazione pluriennale e l'attività per progetti come metodo cui informare la propria azione, assicurando la verifica dei risultati conseguiti mediante il controllo di gestione interno.
4. La Provincia può delegare, ai Comuni ed alle loro associazioni, funzioni amministrative proprie, d'intesa con gli enti interessati.

Articolo 9

FUNZIONI PROPRIE

1. Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale. In particolare le funzioni nei seguenti settori:
 - a) difesa del suolo; tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
 - b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
 - c) valorizzazione dei beni culturali;
 - d) viabilità e trasporti;
 - e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
 - f) caccia e pesca nelle acque interne;
 - g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale; rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
 - h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
 - i) compiti connessi alla istruzione media di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
 - j) raccolta ed elaborazione dati; assistenza tecnico – amministrativa agli enti locali.Le spettano in ogni caso le funzioni rientranti nella sua competenza in base al principio di sussidiarietà.

Articolo 10

PARTECIPAZIONE DEGLI STRANIERI ALLA VITA PUBBLICA LOCALE

1. La Provincia promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. E' riconosciuta agli stessi parità di trattamento con i cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

Articolo 11

INCONTRI CULTURALI E SOCIALI CON COMUNITA' ALL'ESTERO

1. La Provincia promuove incontri culturali e sociali:
 - a) con comunità di convalligiani residenti all'estero, nonché con le istituzioni locali dei paesi che le ospitano;
 - b) con minoranze di lingua italiana residenti in paesi confinanti, nonché con i responsabili locali dei paesi stessi.
2. La Provincia promuove ed asseconda iniziative intese a rafforzare le relazioni di cultura, amicizia e buon vicinato, oltre che di complementarità economica, con le confinanti popolazioni retiche, anche in attuazione dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per la cooperazione transfrontaliera.

Articolo 12

FUNZIONI PROMOZIONALI, DI COORDINAMENTO E DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI RILEVANTE INTERESSE PROVINCIALE

1. La Provincia, in collaborazione con i Comuni e con le loro associazioni e sulla base di programmi, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
2. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla legge per la gestione dei servizi pubblici.
3. Il presidente della Provincia ogni anno promuove, anche organizzate per singoli territori di Comunità Montane, conferenze dei sindaci e dei presidenti delle Comunità Montane, al fine di coordinare gli interventi di sviluppo.

Articolo 13

FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE

1. La Provincia ha i seguenti compiti di programmazione:
 - a) raccogliere e coordinare le proposte avanzate dai Comuni e dalle loro associazioni e dalle Comunità Montane, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
 - b) concorrere alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
 - c) formulare ed adottare, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali, sia di carattere generale che

- settoriale, e promuovere il coordinamento dell'attività programmatrice dei Comuni e delle loro associazioni e delle Comunità Montane;
- d) vigilare sulla tutela e sul razionale utilizzo delle acque pubbliche;
- e) predisporre, adottare ed approvare il piano territoriale di coordinamento.
2. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento della Provincia e tengono conto dei suoi programmi pluriennali.
3. Per favorire i compiti di programmazione di cui alla lettera a) del comma 1., il presidente della Provincia promuove momenti istituzionali di consultazione con i sindaci e i presidenti delle Comunità Montane attraverso apposite conferenze.

Articolo 14

FUNZIONI DI PROMOZIONE E DI SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO

1. La Provincia promuove il pluralismo associativo e ne agevola la diffusione anche attraverso la pubblicazione delle informazioni nel portale informatico, di cui al comma 2 dell'articolo 6.
2. Nell'ambito delle proprie competenze, la Provincia valorizza, in particolare, la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dal volontariato e dalle libere associazioni costituite senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale. Essa, in particolare, riserva specifica attenzione ai problemi e alle esigenze delle associazioni di tutela e di rappresentanza delle categorie protette.

Articolo 15

FUNZIONI DI PROMOZIONE E COORDINAMENTO DI ATTIVITA' CULTURALI, TURISTICHE, SPORTIVE, RICREATIVE E DI SPETTACOLO

1. La Provincia promuove e coordina attività culturali, turistiche, sportive, ricreative e di spettacolo, in collaborazione con i Comuni, con le Comunità Montane e con le associazioni.

<p style="text-align: center;">TITOLO III LA PARTECIPAZIONE POPOLARE</p>
--

Articolo 16

CONSULTAZIONI, RIUNIONI E ASSEMBLEE

1. La Provincia, nell'adempimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati, sia in forma diretta, mediante questionari, assemblee, audizioni, sia in forma indiretta, mediante interpello dei rappresentanti di categoria, ovvero, se istituita, della consulta di settore.

2. Il comma 1. non si applica nei procedimenti relativi all'adozione di tariffe, di atti relativi a tributi, strumenti di pianificazione territoriale e altri atti per i quali la legge o lo statuto prevedono specifiche forme di consultazione.
3. Al fine di segnalare agli organi di governo della Provincia bisogni ed esigenze della collettività provinciale, ovvero anche di una parte di essa, in ordine ai quali la Provincia abbia titolo per intervenire, i gruppi consiliari provinciali possono indire, utilizzando locali strumenti informatici e telematici o altri spazi della Provincia, all'uopo richiesti tramite il presidente del consiglio al presidente della Provincia, riunioni o assemblee per consultare amministratori comunali e/o appartenenti ad enti e associazioni.

Articolo 17

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Tutti i cittadini residenti nella Provincia possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio provinciale, per chiedere l'adozione di provvedimenti amministrativi o esporre comuni necessità.
2. Il presidente del consiglio d'intesa con il presidente della Provincia, sentito il parere della commissione competente, decide se dare seguito alla richiesta dandone, comunque, comunicazione ai richiedenti, entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza o della petizione.
3. Ogni cittadino residente nella Provincia può presentare proposte articolate di deliberazioni che l'amministrazione provinciale avrebbe interesse ad adottare. Il presidente della Provincia, sentita la commissione competente, decide se dare corso al relativo procedimento, o respingere la proposta, dandone motivata comunicazione al proponente.

Articolo 18

REFERENDUM PROVINCIALI

1. L'indizione di referendum provinciali, tali da consentire la scelta tra due o più opzioni relative alla stessa materia, può essere richiesta:
 - a) dal consiglio provinciale su proposta di almeno un quinto approvata da almeno due terzi dei consiglieri assegnati;
 - b) da almeno cinque consigli comunali della provincia, che rappresentino una popolazione non inferiore a 5.000 abitanti;
 - c) da 10.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali di almeno venti Comuni della provincia.
2. La richiesta di referendum può riguardare qualsiasi argomento sul quale il consiglio o la giunta provinciali hanno competenza deliberativa, ad eccezione dei seguenti:
 - a) atti di elezione, designazione, nomina, decadenza, revoca;
 - b) personale della Provincia o di sue aziende speciali o istituzioni;
 - c) regolamento per il funzionamento del consiglio provinciale e della giunta;
 - d) bilancio e contabilità;
 - e) materie sulle quali il consiglio provinciale deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
 - f) pareri richiesti da disposizioni di legge;
 - g) questioni che hanno formato oggetto di referendum nel quinquennio precedente.
3. La richiesta del comitato promotore del referendum deve essere sottoscritta da almeno cinquanta cittadini elettori residenti in comuni della provincia.
4. La raccolta delle firme autenticate deve avvenire a cura del comitato promotore entro novanta giorni, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Articolo 19

MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM PROVINCIALI

1. Il regolamento disciplina l'ipotesi di accorpamento di più referendum, le caratteristiche della scheda, la composizione ed i compiti della commissione per i referendum, nella quale deve essere presente almeno un membro del comitato promotore, il numero e la composizione delle circoscrizioni elettorali, le norme sulla propaganda e la pubblicità elettorale, le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità della votazione e dello scrutinio.
2. Il referendum non può essere svolto nel periodo dal 10 giugno al 15 settembre. Salvo diversa deliberazione del consiglio provinciale i referendum vengono effettuati in unica sessione annuale, comunque non coincidenti con operazioni elettorali provinciali o comunali. Il regolamento può prevedere che il referendum si tenga in uno o più giorni anche diversi dalla domenica.
3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini di esame di eventuali reclami avverso le procedure referendarie, sui quali delibera la commissione per i referendum.
4. Il regolamento determina le modalità di informazione agli elettori, prevedendo, comunque, l'obbligo di fornire, insieme al certificato elettorale, una sintetica illustrazione dell'oggetto del referendum e delle conseguenze oggettive di ciascuna opzione sottoposta al voto popolare. Tale materiale è predisposto dall'ufficio per le relazioni con il pubblico, in collaborazione con il comitato promotore ed è pubblicizzato attraverso il portale informatico di cui al comma 2 dell'articolo 6.

Articolo 20

VERIFICA DELLE FIRME E AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM

1. Gli uffici della Provincia, sotto la sovrintendenza del segretario generale, verificano il numero e la validità delle firme poste in calce alla richiesta di referendum.
2. Qualora il segretario generale accerti che il numero delle firme valide è pari o superiore a quello prescritto, lo comunica al presidente della Provincia, al comitato promotore e alla commissione per i referendum.
3. La commissione per i referendum, composta da esperti scelti secondo modalità indicate dal regolamento, procede al giudizio di ammissibilità ed ha facoltà di proporre al comitato promotore, ove lo ritenga necessario, una più chiara e completa formulazione dei quesiti referendari.
4. Concluso il giudizio di ammissibilità e definita la formulazione dei quesiti, la commissione ne dà comunicazione al presidente della Provincia, che indice il referendum entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera della commissione.
5. L'indizione del referendum sospende ogni deliberazione riguardante la materia oggetto di consultazione, a meno che non sussistano motivate ragioni di imprescindibile urgenza, positivamente riscontrate dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
6. La consultazione referendaria non ha corso nel caso in cui il consiglio provinciale, con proprio atto amministrativo adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, recepisca e attui gli obiettivi dell'istanza di referendum.

Articolo 21

VALIDITA' DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA E DEI SUOI EFFETTI GIURIDICI

1. Il referendum esercita gli effetti giuridici di cui ai commi successivi, qualora vi abbia partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.
2. Nel caso in cui il referendum sia stato indetto per sua iniziativa, il consiglio provinciale ne discute l'esito entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato e nei successivi sessanta giorni delibera sulla materia oggetto del referendum. Il consiglio può anche

deliberare in modo non conforme all'esito della consultazione referendaria, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

3. Nel caso in cui il referendum non sia stato indetto per iniziativa del consiglio provinciale, lo stesso ne discute l'esito entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato e nei sessanta giorni successivi delibera sulla materia oggetto del referendum. Il consiglio può anche deliberare in modo non conforme all'esito della consultazione referendaria, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. In ogni caso, qualora la delibera assunta a seguito di consultazione referendaria non sia attuabile senza variazione di bilancio, il consiglio ha facoltà di rinviarne l'efficacia all'esercizio finanziario successivo.

Articolo 22

DIRITTO DI ACCESSO ALL'INFORMAZIONE DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI

1. La Provincia riconosce a tutti i cittadini, anche se non residenti, il diritto di ottenere informazioni sulla attività degli uffici e dei servizi dipendenti, su quella degli enti delegati o dipendenti, come pure sui dati e sugli elementi in possesso dei diversi uffici e servizi e ne agevola l'esercizio attraverso la pubblicazione delle informazioni nel portale informatico di cui al comma 2 dell'articolo 6.
2. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e favorirne lo svolgimento imparziale, la Provincia riconosce, inoltre, a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, elettronica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

Articolo 23

ISTITUZIONE, RUOLO E DURATA IN CARICA DEL DIFENSORE CIVICO

1. E' istituito in Provincia il difensore civico con compiti di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione provinciale.
2. Egli ha l'obbligo di risiedere in un comune della provincia di Sondrio, dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.
3. Il difensore civico ha sede presso gli uffici provinciali del capoluogo e si avvale di una segreteria, la cui composizione è stabilita dalla giunta.
4. Al difensore civico spetta una indennità nella misura che verrà fissata dal consiglio provinciale, all'atto della designazione di cui al successivo articolo 22.

Articolo 24

DESIGNAZIONE E NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico, nominato con decreto del presidente della Provincia, su designazione del consiglio provinciale, è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico – amministrativa.

2. La designazione avviene su proposta della giunta o di almeno due quinti dei consiglieri assegnati, ovvero di almeno 100 cittadini elettori della provincia.
3. La designazione è valida se il candidato ottiene il voto di due terzi dei consiglieri assegnati alla Provincia.
4. Nel caso in cui dopo tre votazioni nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al precedente comma, la designazione è rinviata alla seduta successiva del consiglio provinciale ed è valida se il candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla Provincia; qualora, dopo tre votazioni non si raggiunga neanche questa maggioranza, l'istituzione del difensore civico s'intende rinviata e può essere riproposta dopo che sia trascorso almeno un anno.

Articolo 25

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEL DIFENSORE CIVICO

1. Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:
 - a) i membri del parlamento, del consiglio regionale, del consiglio provinciale, dei consigli comunali e gli assessori di Comune, Provincia e Comunità Montana;
 - b) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti ed imprese che abbiano con la Provincia rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni, o che da essa ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni;
 - c) i dirigenti di partiti e movimenti politici e sindacali;
 - d) i dipendenti della Provincia di Sondrio o gli ex dipendenti che abbiano cessato l'attività lavorativa da meno di cinque anni.
2. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, dichiarata dal consiglio provinciale.
3. L'ufficio di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva o di nomina pubblica.
4. L'incompatibilità comporta la decadenza dall'ufficio, dichiarata dal consiglio provinciale, ove l'interessato non la rimuova entro venti giorni dalla nomina, se originaria, o dalla contestazione dell'addebito, se sopravvenuta.

Articolo 26

CESSAZIONE DALLA CARICA DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni, per decadenza e revoca.
2. La decadenza è pronunziata dal consiglio provinciale per motivi di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. La revoca del difensore civico è dichiarata con deliberazione dal consiglio provinciale, adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 27

RAPPORTI DEL DIFENSORE CIVICO CON IL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il difensore civico invia al consiglio provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi ed irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il difensore civico può anche inviare al consiglio provinciale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o, comunque, meritevoli di urgente

considerazione, formulando - ove lo ritenga – osservazioni e suggerimenti

3. Il consiglio provinciale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di competenza che ritiene opportune.

TITOLO IV

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Articolo 28

ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi di governo della Provincia il consiglio provinciale, la giunta provinciale, il presidente; di essi sono elettivi il consiglio provinciale ed il presidente.

Articolo 29

IL CONSIGLIO PROVINCIALE: ELEZIONE E DURATA IN CARICA

1. L'elezione del consiglio provinciale, la sua composizione, la sua durata in carica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. Successivamente alla elezione, nella prima seduta, il consiglio, prima di ogni altra deliberazione, esamina la condizione degli eletti e ne dichiara l'eventuale ineleggibilità od incompatibilità, provvedendo alla relativa sostituzione.
4. Il consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 30

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo dell'ente e ha competenza per gli atti fondamentali indicati dal comma 2 dell'articolo 42 del T.U.E.L..
2. Esso ispira la propria azione al bene comune ed alla solidarietà, impronta il proprio funzionamento all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, di pubblicità, trasparenza e legalità, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti.
3. Il consiglio partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del presidente e dei singoli assessori, nei modi disciplinati dal successivo articolo 57.

Articolo 31

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. La prima seduta del consiglio provinciale è convocata e presieduta dal presidente della Provincia sino alla elezione del presidente del consiglio; nella stessa seduta, dopo la convalida degli eletti e il giuramento del presidente, il consiglio provvede all'elezione, a scrutinio segreto, del presidente del consiglio.

2. Il presidente del consiglio è eletto a maggioranza dei componenti il consiglio. Ove non si raggiunga, dopo due votazioni, il quorum previsto, si dà corso ad altra votazione in una seconda seduta da tenersi entro dieci giorni; in questo caso è eletto presidente del consiglio colui il quale ottiene il maggior numero di voti.
3. Il presidente del consiglio dura in carica per tutto il mandato consiliare, salvo che un terzo dei componenti il consiglio non ne chieda la cessazione dalla carica con mozione motivata, approvata con le stesse modalità previste per la sua elezione.
4. In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio, questo viene sostituito dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui agli articoli 40 e 75 del T.U.E.L..
5. Spettano al presidente del consiglio:
 - a) la convocazione, la presidenza e la rappresentanza del consiglio;
 - b) l'organizzazione e la direzione dei lavori del consiglio;
 - c) la disciplina delle sedute consiliari;
 - d) la formazione dell'ordine del giorno dell'adunanza;
 - e) la presidenza della conferenza dei capigruppo consiliari;
 - f) l'attivazione e il coordinamento delle commissioni consiliari;
 - g) la garanzia di una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
 - h) ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Articolo 32

CONSIGLIERI PROVINCIALI

1. I consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia anche tramite procedure elettroniche, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. I consiglieri provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio; hanno, inoltre, il diritto di presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni secondo le modalità stabilite dal regolamento, che disciplina anche tempi e modi di risposta.
4. Il presidente della Provincia o gli assessori dallo stesso delegati, rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione e se i consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del consiglio provinciale, s'intende che per le stesse è richiesta risposta scritta. Il regolamento del consiglio provinciale disciplina le ulteriori modalità.
5. I consiglieri provinciali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e a commissioni nonché rimborsi spese e indennità di missione, nei limiti fissati dal capo V del T.U.E.L..

Articolo 33

MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. I consiglieri sono tenuti a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
2. I consiglieri che non intervengono per tre sedute consecutive ovvero a quattro sedute nell'anno senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti. Al riguardo il presidente del consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del

consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a fornire al presidente del consiglio eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non può essere inferiore a giorni quindici, decorrenti dalla data di ricevimento.

3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio che la esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato. Copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni.

Articolo 34

SURROGAZIONI E SUPPLENZE DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

1. Il seggio che durante il mandato rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi del comma 2 dell'articolo 45 del T.U.E.L. il consiglio provinciale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopraggiunga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.
3. Il consiglio provvede alla surroga in una seduta da tenersi entro dieci giorni dalla decadenza.

Articolo 35

GRUPPI E CAPIGRUPPO CONSILIARI

1. Tutti i consiglieri provinciali debbono appartenere ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo consiliare è composto da almeno tre consiglieri.
3. Un gruppo può essere composto anche da due o da un solo consigliere, a condizione che rappresentino una lista che ha ottenuto due o un solo seggio.
4. La costituzione in gruppo consiliare avviene mediante comunicazione al segretario generale entro cinque giorni dalla prima seduta del consiglio provinciale. Nelle medesima occasione, i gruppi consiliari comunicano il nome dei relativi capigruppo e dei loro vice.
5. Dell'avvenuta costituzione dei gruppi e della nomina dei rispettivi capigruppo ne è data comunicazione al consiglio provinciale, per la formale presa d'atto.
6. Nelle more della nomina di cui al comma 4., è considerato capogruppo il consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui agli articoli 40 e 75 del T.U.E.L..
7. I consiglieri che non intendano continuare a far parte di un gruppo, né vogliono o possano aderire ad altro gruppo, o costituirne uno nuovo, compongono il gruppo misto, che può essere formato anche da un solo consigliere.
8. I gruppi consiliari hanno sede presso gli uffici provinciali del capoluogo; per l'espletamento delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di locali, di attrezzature e servizi telematici.
9. Le comunicazioni ai capigruppo, di cui all'articolo 125 del T.U.E.L., sono effettuate presso la residenza degli stessi.
10. I verbali di tutte le conferenze dei capigruppo, sono messi a disposizione, per la consultazione, attraverso il portale informatico di cui al comma 2 dell'articolo 6.

Articolo 36

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. I lavori del consiglio provinciale sono organizzati con il metodo della programmazione.
2. A tal fine, il presidente del consiglio convoca la conferenza dei capigruppo per predisporre il programma – calendario dei lavori del consiglio.
3. L'ordine del giorno è predisposto dal presidente del consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio stesso.
4. In ogni seduta del consiglio provinciale la trattazione delle proposte di deliberazioni è prioritaria.
5. E', tuttavia, consentito lo svolgimento di interrogazioni, interpellanze, mozioni o comunicazioni, nel corso della prima parte della seduta.

Articolo 37

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Sono istituite commissioni consiliari permanenti, le quali hanno, rispettivamente, competenza nelle materie indicate dal regolamento per il funzionamento del consiglio provinciale. Esse sono composte da un rappresentante, o suo delegato, per ogni gruppo consiliare, avente un numero di voti pari al numero di seggi assegnati al gruppo in consiglio provinciale.
2. Le commissioni esplicano le loro funzioni in sede consultiva; alle loro riunioni possono partecipare – senza diritto di voto – i capigruppo consiliari.
3. Il consiglio provinciale può istituire nel proprio seno altre commissioni consiliari con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti.
4. Il consiglio provinciale può istituire nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione.
5. All'atto dell'istituzione di commissioni consultive speciali o di commissioni d'indagine, aventi composizione analoga a quelle previste al precedente comma 1, il relativo provvedimento ne definisce le funzioni, gli obiettivi e i tempi d'operatività in conformità alle disposizioni del regolamento.
6. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi diversamente disciplinati dal regolamento.
7. E' attribuita ad esponenti della minoranza consiliare, fra i gruppi formalmente costituiti, la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o garanzia, ove costituite.

Articolo 38

RIUNIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il consiglio provinciale si riunisce ogni anno entro giugno ed entro dicembre, rispettivamente per l'approvazione del rendiconto di gestione e del bilancio di previsione.
2. Il consiglio provinciale si riunisce anche in altri periodi dell'anno, di norma una volta al mese.

Articolo 39

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. La convocazione del consiglio provinciale con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal presidente del consiglio su richiesta del presidente della Provincia

oppure di almeno un quinto dei consiglieri, in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare e presentati nelle forme e nei termini previsti dal regolamento.

2. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti, da consegnarsi alla residenza dei consiglieri o a mezzo telegramma. Si potrà far uso della procedura elettronica solo nel caso di preventiva adesione del consigliere interessato.
3. La consegna alla residenza deve risultare da dichiarazione del messo provinciale.
4. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve pervenire ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve pervenire ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la riunione.
5. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna adunanza del consiglio provinciale deve, sotto la responsabilità del segretario generale, essere pubblicato all'albo pretorio, almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza stessa.

Articolo 40

QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il consiglio provinciale delibera con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente della Provincia, e a maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi per i quali la legge, lo statuto o il regolamento prevedano diverse maggioranze.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente della Provincia. La seduta di seconda convocazione non può aver luogo prima che siano trascorse 24 ore da quella di prima convocazione.
3. Quando, in seguito alla convocazione del consiglio, la seduta non possa avere luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale sono indicati i nomi degli intervenuti.

Articolo 41

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del consiglio provinciale se non sia stata compresa nell'ordine del giorno e se gli atti relativi non siano stati depositati almeno ventiquattro ore prima presso la segreteria generale.
2. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine del giorno, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Articolo 42

SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DELLE COMMISSIONI

1. Le sedute del consiglio provinciale e delle commissioni consiliari permanenti sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti giudizi su persone.
3. Il presidente del consiglio o suo sostituto per le sedute del consiglio provinciale ed i presidenti o loro sostituti per tutte le commissioni consiliari sono investiti di potere discrezionale per mantenere l'ordine e la regolarità delle discussioni, deliberazioni e verbali.
4. Gli avvisi di convocazione ed i verbali di tutte le commissioni consiliari sono messi a

disposizione, per la consultazione, attraverso il portale informatico di cui al comma 2 dell'articolo 6.

Articolo 43

DELIBERAZIONI

1. I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata di mano od a mezzo di sistemi elettronici.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare o di non votare e rimangono in aula durante la votazione si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei votanti.
5. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
6. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti e di quelli che non hanno partecipato alla votazione.
7. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
8. terminate le votazioni, il presidente del consiglio, con l'assistenza di tre consiglieri scrutatori, in precedenza designati, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Articolo 44

COMPORAMENTO DEGLI AMMINISTRATORI E ASTENSIONI

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti dell'amministrazione provinciale.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astenersi non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione o specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. Al presidente della Provincia, nonché agli assessori e ai consiglieri provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Provincia.

Articolo 45

PROCESSI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario; essi debbono indicare i consiglieri, la sintesi dei loro interventi nella discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. I processi verbali sono firmati dal presidente del consiglio e dal segretario generale e sono sottoposti all'approvazione del consiglio provinciale in una delle adunanze successive nel corso delle quali ogni consigliere ha diritto di chiedere le opportune rettificazioni ai propri interventi.
3. Nei processi verbali delle deliberazioni, le dichiarazioni dei consiglieri sono sinteticamente riassunte a cura del segretario generale della Provincia. Nel caso di

richiesta di messa a verbale della propria dichiarazione, il consigliere deve consegnare l'intervento scritto al segretario generale della Provincia, prima del termine della seduta.

4. Tutti gli interventi verificatisi durante la seduta sono registrati integralmente e conservati a cura del segretario generale della Provincia per essere a disposizione dei consiglieri o dei cittadini che ne facciano richiesta.
5. Gli ordini del giorno delle sedute e le deliberazioni del consiglio provinciale sono messi a disposizione, per la consultazione, attraverso il portale informatico di cui al comma 2 dell'articolo 6.

Articolo 46

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il consiglio provinciale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa, ai sensi del regolamento sul funzionamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Provincia.

Articolo 47

GIUNTA PROVINCIALE

1. La giunta provinciale, organo di governo dell'ente, è composta dal presidente della Provincia, che la presiede, e da un numero di assessori minimo di sei e massimo di otto. Al presidente della Provincia compete il potere di determinare, nel decreto di nomina, il numero definitivo degli assessori nell'ambito del limite numerico minimo e massimo.
2. Gli assessori sono nominati dal presidente della Provincia anche al di fuori dei componenti del consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere.
3. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere provinciale.

Articolo 48

NOMINA DELLA GIUNTA DELLA PROVINCIA

1. Il presidente della Provincia nomina i componenti della giunta, tra cui un vice presidente, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla nomina.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente della Provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente della Provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del presidente della Provincia sono svolte dal vice presidente. Il vice presidente sostituisce il presidente della Provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59 del T.U.E.L..
3. Le dimissioni presentate dal presidente della Provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio provinciale determina in ogni caso la decadenza del presidente della Provincia, nonché della giunta.

Articolo 49

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il presidente della Provincia e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei

consiglieri assegnati alla Provincia.

2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente della Provincia.
3. La mozione è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo generale.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio provinciale e la nomina di un commissario.

Articolo 50

CESSAZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI

1. Gli assessori cessano dalla carica per:
 - a) dimissioni;
 - b) revoca.
2. Le dimissioni da membro della giunta sono presentate per iscritto al presidente della Provincia, sono irrevocabili, non necessitano pertanto di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottato dal presidente della Provincia il decreto di sostituzione, da comunicare al consiglio provinciale nella prima seduta successiva.
3. Il presidente della Provincia, con proprio decreto motivato, può revocare uno o più assessori. Tale atto è comunicato al consiglio provinciale nella prima seduta successiva, unitamente al decreto di surroga.

Articolo 51

COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La giunta collabora con il presidente della Provincia nel governo della Provincia e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1. e 2., del T.U.E.L. nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al presidente della Provincia, al segretario generale o ai dirigenti.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Gli ordini del giorno delle sedute e le deliberazioni della giunta sono messi a disposizione, per la consultazione, sul portale informatico della Provincia.
4. Nel caso di dubbia interpretazione sulla competenza a deliberare tra il consiglio e la giunta, l'argomento viene sottoposto all'approvazione del consiglio provinciale.

Articolo 52

ATTRIBUZIONI SURROGATORIE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

1. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui all'articolo **42 del T.U.E.L.** non possono essere adottate in via d'urgenza dalla giunta provinciale, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Articolo 53

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA PROVINCIALE

1. Per la validità delle deliberazioni della giunta provinciale è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono.
2. La proposta si intende approvata quando vi concorra il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

3. Il segretario generale partecipa alle sedute della giunta provinciale.
4. Le sedute della giunta provinciale non sono pubbliche.

Articolo 54

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

1. La giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio provinciale.

Articolo 55

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

1. Il presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni della legge ed è membro del consiglio provinciale.
2. Il presidente della Provincia presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Distintivo del presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla, sulla spalla destra.

Articolo 56

COMPETENZE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

1. Il presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia ed inoltre:
 - a) ha la rappresentanza istituzionale e quella giuridica dell'ente, anche in giudizio;
 - b) convoca e presiede la giunta;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;
 - d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia;
 - e) mantiene l'unità di indirizzo politico amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
 - f) indirizza agli assessori le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del consiglio e della giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione programmatica, in ordine agli atti che riguardano la politica generale della giunta;
 - g) può sospendere l'adozione di atti da parte degli assessori competenti in ordine a questioni amministrative, sottoponendoli alla giunta nella riunione immediatamente successiva;
 - h) concorda con gli assessori interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendono rendere ogniqualvolta possano impegnare la politica generale della giunta;
 - i) promuove l'azione degli assessori per assicurare che le aziende, i consorzi e le istituzioni svolgano la loro attività secondo gli obiettivi fissati dallo statuto e dagli atti fondamentali del consiglio provinciale;
 - l) può disporre l'istituzione di particolari comitati di assessori con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza;
 - m) salvo quanto previsto dall'articolo 107 del T.U.E.L., esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti;
 - n) provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
 - o) il presidente della Provincia nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e

definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del T.U.E.L., nonché dal presente statuto e dai regolamenti provinciali.

2. Il presidente della Provincia, sentita la giunta, può delegare singole materie e la firma di atti di sua competenza ai vari assessori, al segretario generale e ai dirigenti.
3. Il presidente della Provincia, su conforme parere della giunta, può affidare speciali incarichi ad uno o più consiglieri provinciali, per un tempo determinato.
4. Del conferimento degli incarichi di cui sopra è data comunicazione al consiglio provinciale.

Articolo 57

LINEE PROGRAMMATICHE

1. Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data del giuramento, il presidente della Provincia, sentita la giunta provinciale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Le linee programmatiche vengono redatte dal presidente della Provincia sulla base dei suggerimenti e del contributo della giunta provinciale e il relativo schema è approvato dalla stessa con una delibera che dia atto del coinvolgimento nelle procedure della giunta stessa.
3. Il testo così approvato viene depositato in segreteria e messo a disposizione dei consiglieri per quindici giorni, affinché questi possano proporre nei successivi dieci giorni osservazioni e suggerimenti.
4. Con cadenza almeno annuale il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del presidente della Provincia e dei rispettivi assessori, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri di bilancio.
5. Al termine del mandato, il presidente della Provincia presenta al consiglio il documento di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

<p style="text-align: center;">TITOLO V ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO (GESTIONALE)</p>

Articolo 58

UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE

1. All'ordinamento degli uffici e del personale provinciali si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché, quelle contenute nel T.U.E.L..
2. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi e la dotazione organica dell'ente sono stabilite dal regolamento, secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;
3. L'irrogazione di sanzioni disciplinari è normata da apposito regolamento.

Articolo 59

SEGRETARIO GENERALE

1. Il rapporto di lavoro del segretario generale provinciale è disciplinato dal contratto collettivo ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal presidente della Provincia, per il perseguimento degli obiettivi e dei programmi dell'ente:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività qualora manchi la figura del direttore generale;
 - c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; svolge funzioni consultive, referenti e di assistenza per il presidente del consiglio e per i presidenti delle commissioni;
 - d) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal presidente della Provincia.
3. Il segretario generale, di norma, nomina un suo delegato che partecipa, con funzione consultiva e di segretario, alle riunioni delle commissioni consiliari e della conferenza dei capigruppo.

Articolo 60 VICESEGRETARIO

1. La Provincia ha un vicesegretario generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario generale, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento anche temporaneo.
2. Il regolamento disciplina le modalità di copertura del posto di vicesegretario generale.

Articolo 61 DIRIGENZA

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 109 del T.U.E.L..
2. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti.
3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo della Provincia. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, tra i quali quelli elencati al comma 3. dell'articolo 107 del T.U.E.L..
4. Per i dirigenti, i responsabili di servizio, i responsabili del procedimento o gli incaricati a contratto determinato, vale quanto previsto dall'articolo 44 per i consiglieri provinciali, il presidente della Provincia e gli assessori.

Articolo 62 INCARICHI A CONTRATTO

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali, o di

alta specializzazione può avvenire secondo le modalità previste dall'articolo 110 del T.U.E.L..

Articolo 63

RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI

1. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
2. I dirigenti sono, pertanto, responsabili del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione degli uffici cui sono preposti.

Articolo 64

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

1. La trasgressione dei propri doveri da parte dei dipendenti configura la responsabilità disciplinare.
2. Il potere disciplinare della Provincia si estrinseca nella possibilità di sanzionare amministrativamente e direttamente la responsabilità dei propri dipendenti in conformità alle vigenti disposizioni.

Articolo 65

CONTROLLO INTERNO

1. L'amministrazione provinciale attua con strumenti e metodi improntati alla speditezza e alla semplificazione un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.
2. La disciplina delle tipologie di controllo e di valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.
4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

Articolo 66

SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI

1. La Provincia provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

Articolo 67

GESTIONE DELLE RETI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA INDUSTRIALE

1. Ai servizi pubblici di rilevanza industriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U.E.L.

Articolo 68

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PRIVI DI RILEVANZA INDUSTRIALE

1. Ai servizi pubblici privi di rilevanza industriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 113 bis del T.U.E.L..

Articolo 69

AZIENDE SPECIALI

1. L'azienda speciale è un ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio provinciale.
2. L'azienda speciale informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento della azienda speciale sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.

Articolo 70

ORGANI DELLE AZIENDE SPECIALI – NOMINA E REVOCA

1. Sono organi dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
2. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio provinciale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere provinciale e comprovata esperienza di amministrazione.
3. I suddetti amministratori sono nominati nei termini di legge, sulla base di un documento, correlato dal curriculum dei candidati, che indichi il programma e gli obiettivi da raggiungere.
4. Il documento proposto, sottoscritto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario generale almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
5. Il presidente ed i singoli componenti del consiglio d'amministrazione dell'azienda speciale possono essere revocati, su proposta motivata di un quinto dei componenti il consiglio d'amministrazione, del presidente della Provincia o di un quinto dei componenti del consiglio provinciale, che provvede alla loro sostituzione.
6. Il direttore è nominato dal consiglio d'amministrazione, con le modalità previste dallo statuto dell'azienda speciale.

Articolo 71

PRESIDENTE DELL'AZIENDA SPECIALE

1. Il presidente del consiglio di amministrazione:
 - a) rappresenta il consiglio nei rapporti con gli enti locali e le autorità statali;
 - b) convoca il consiglio mediante avviso raccomandata, da recapitarsi a mano a cura del personale dell'azienda, o a mezzo del servizio postale, almeno tre giorni prima della riunione, ovvero a mezzo telegramma;
 - c) firma gli ordinativi di pagamento, la corrispondenza e gli atti del consiglio;
 - d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio, sull'andamento dell'azienda e sull'operato del direttore;
 - e) esegue gli incarichi affidatigli dal consiglio;
 - f) adotta, in caso di necessità e di urgenza, e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli alla ratifica del consiglio stesso nella prima adunanza.

Articolo 72

DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE

1. Al direttore compete la responsabilità gestionale e la rappresentanza legale dell'azienda speciale.
2. Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e può anche fungere da segretario.
3. Il direttore:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'azienda;
 - b) formula proposte al consiglio di amministrazione e esegue le deliberazioni adottate dallo stesso;
 - c) sottopone al consiglio di amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;
 - d) rappresenta l'azienda in giudizio, con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione quando la lite non riguardi la riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda stessa;
 - e) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dal consiglio di amministrazione.

Articolo 73

ISTITUZIONI

1. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
2. L'istituzione informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione è disciplinato dal presente statuto e dai regolamenti provinciali.

Articolo 74

ORGANISMI DELLE ISTITUZIONI – NOMINA E REVOCA

1. Sono organi dell'istituzione: il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
2. La nomina e la revoca del consiglio d'amministrazione, del presidente e del direttore dell'istituzione hanno luogo con le stesse modalità previste dal presente statuto per la nomina e la revoca degli organi dell'azienda speciale.

Articolo 75

NOMINA DI AMMINISTRATORI IN SOCIETA' DI CAPITALI

1. Gli amministratori provinciali possono essere nominati quali membri del consiglio d'amministrazione delle società di cui la Provincia ha sottoscritto una quota di capitale.
2. Il presidente della Provincia, o un suo delegato, partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

Articolo 76

CONSORZI

1. La Provincia, per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di

funzioni, può costituire consorzi, secondo le norme previste dall'articolo 31 del T.U.E.L..

Articolo 77 CONVENZIONI

1. Le convenzioni fra enti locali hanno lo scopo di consentire lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati. Esse sono disciplinate dall'articolo 30 del T.U.E.L..

Articolo 78 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. L'accordo di programma, strumento di autoordinamento tra soggetti pubblici diversi, è disciplinato dall'articolo 34 del T.U.E.L..

<p style="text-align: center;">TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE</p>

Articolo 79 ORDINAMENTO FINANZIARIO

1. La Provincia ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nonché risorse autonome. L'autonomia deve essere assicurata, anche e particolarmente, mediante l'attribuzione alla Provincia della quota che le spetta delle entrate derivabili dalle risorse naturali del territorio provinciale.
2. La Provincia stabilisce ed applica tributi ed entrate proprie in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
3. La Provincia dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio.

Articolo 80 FINANZA PROVINCIALE

1. Le entrate della Provincia sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'articolo 149 del T.U.E.L..
2. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dalla Provincia nel rispetto dei principi dettati dalla legge 22 luglio 2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi.

Articolo 81 INVENTARI

1. I beni della Provincia sono inventariati in conformità alle norme vigenti ed al regolamento provinciale di contabilità; annualmente l'inventario dei beni dell'amministrazione è inserito nel portale informatico di cui al comma 2 dell'articolo 6.

Articolo 82

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

1. L'ordinamento contabile della Provincia è disciplinato dal regolamento di contabilità, secondo i principi contabili del T.U.E.L. e del presente statuto.

Articolo 83

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. La Provincia delibera annualmente il bilancio di previsione, redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi, le caratteristiche e la struttura di cui agli articoli 162 e seguenti del T.U.E.L..

Articolo 84

RENDICONTO DI GESTIONE

1. Il rendiconto è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo, secondo le modalità di cui agli articoli 227 e seguenti del T.U.E.L..
2. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta contenente le valutazioni sulla efficacia dell'azione svolta e sui risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il risultato della gestione è rilevato mediante contabilità economica ed è dimostrato nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
4. Al conto consuntivo è, altresì, allegata la relazione del collegio dei revisori.

Articolo 85

CONTRATTI

1. In materia di contratti la Provincia si attiene alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea, recepita o, comunque, vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
2. La stipulazione dei contratti è preceduta dalla determinazione contenente le indicazioni richieste dall'articolo 192 del T.U.E.L..
3. I progetti per le opere pubbliche devono contenere, fra l'altro, una esauriente relazione sulla utilità sociale dell'opera, sui costi complessivi di realizzazione, sui modi e costi di manutenzione e di gestione.
4. I contratti sono disciplinati dal regolamento provinciale.

Articolo 86

TESORERIA

1. La Provincia ha un proprio servizio di tesoreria, in conformità agli articoli 208 e seguenti del T.U.E.L..

Articolo 87

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmatici e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità e di coerenza nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

2. Il controllo di gestione deve, inoltre, assicurare tutti gli elementi necessari per guidare il processo di sviluppo e le scelte programmatiche attraverso un'analisi sulle componenti dei costi, delle funzioni e dei servizi e sulla produttività in termini quantitativi e qualitativi.
3. Il regolamento di contabilità disciplina la metodologia e le linee guida del controllo economico della gestione.

Articolo 88

COLLEGIO DEI REVISORI – NOMINA, REVOCA E DURATA IN CARICA

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, nominati dal consiglio provinciale, con voto limitato a due nominativi.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono scelti:
 - a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, che funge da presidente;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Ai fini delle nomine valgono le incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'articolo 236 del T.U.E.L.. Anche per il collegio dei revisori vale quanto previsto dall'articolo 44, del presente statuto.
4. Con la deliberazione di nomina, il consiglio provinciale stabilisce il compenso spettante ai revisori.
5. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
6. Il regolamento di contabilità disciplina le fattispecie di inadempienza del mandato da parte dei revisori, ai fini dell'eventuale revoca degli stessi, che si verifica comunque per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d), del T.U.E.L..

Articolo 89

FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio provinciale e le commissioni consiliari nella loro funzione di controllo e di indirizzo e svolge le funzioni di cui all'articolo 239 del T.U.E.L..
2. La giunta provinciale può avvalersi della collaborazione dei revisori dei conti, invitandoli a partecipare alle sue riunioni.
3. I revisori dei conti sono dotati, a cura della Provincia, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti ed hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della Provincia, nei modi e nelle forme stabiliti dal regolamento di contabilità.

<p style="text-align: center;">TITOLO VII PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</p>

Articolo 90

PRINCIPI

1. L'attività amministrativa della Provincia è improntata all'imparzialità, alla semplificazione dell'azione amministrativa e al principio di buona amministrazione, ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di efficienza e di pubblicità, trasparenza e legalità nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e dell'apparato preposto alla esecuzione e gestione.
2. Il procedimento amministrativo è disciplinato dal regolamento; esso non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
3. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Provincia lo conclude mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
4. Il consiglio provinciale stabilisce per ciascun tipo di procedimento, ove non sia già previsto dalla legge o dal regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi.
5. Tale termine decorre dall'avvio della procedura da parte dell'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

Articolo 91

MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che non si tratti di atti normativi e di atti a contenuto generale.
2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Articolo 92

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il dirigente di ciascun settore, identificabile anche tramite il portale informatico di cui al comma 2 dell'articolo 6, provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, l'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non è effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente del settore.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

Articolo 93

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO DEI DIPENDENTI PROVINCIALI

1. I dipendenti provinciali assegnati ad uffici accessibili al pubblico sono dotati di apposito tesserino di riconoscimento, dotato di fotografia, sul quale sono riportati nome e cognome, qualifica e servizio di appartenenza.
2. Tale tesserino di riconoscimento è portato in maniera visibile per l'intera durata del servizio.

Articolo 94

PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA CONCESSIONE

DEI CONTRIBUTI

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione, da parte del consiglio provinciale, dei criteri e delle modalità cui la giunta provinciale deve attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1. La pubblicità di questi criteri è assicurata anche mediante la loro pubblicazione nel portale informatico della Provincia.
3. I relativi provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e rendere conto della capacità contributiva dei beneficiari.

Articolo 95

AUTOCERTIFICAZIONE DA PARTE DEI CITTADINI

1. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa, la Provincia adotta misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione all'ente di atti e documenti da parte di cittadini.

<p style="text-align: center;">TITOLO VIII RESPONSABILITA'</p>
--

Articolo 96

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PERSONALE

1. Agli amministratori ed al personale della Provincia si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, secondo quanto previsto dagli articoli 93 e 107 del T.U.E.L..

Articolo 97

RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI

1. I dirigenti preposti ai vari settori rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del T.U.E.L. e sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni.

Articolo 98

ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI CONSEGUENTI ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI

1. La Provincia assicura i propri amministratori, il segretario generale ed i dirigenti contro i rischi conseguenti all'espletamento delle loro funzioni.

Articolo 99

PATROCINIO LEGALE

1. La Provincia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti dei suoi dipendenti, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni, del servizio e dell'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'avvio del procedimento, facendo assistere i medesimi da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado di giudizio.
3. Il segretario generale e i dirigenti hanno il patrocinio legale mediante stipulazione di copertura assicurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.

<p style="text-align:center">TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</p>
--

Articolo 100 **PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE**

1. Per il miglior espletamento della proprie finalità, la Provincia può dare la propria adesione all'UPI (Unione Province Italiane), all'UPL (Unione Province Lombarde) e ad altre associazioni che si ravvisino utili alla comunità provinciale.

Articolo 101 **COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

1. La Provincia può partecipare, tramite l'UPI od altre associazioni idonee, a sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo di solidarietà internazionale nei limiti stabiliti dall'articolo 272 del T.U.E.L..

Articolo 102 **REGOLAMENTI**

1. In virtù della potestà regolamentare di cui all'articolo 7 del T.U.E.L., la Provincia può adottare gli altri regolamenti di cui dovesse ravvisarsi la necessità.
2. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla giunta, al presidente del consiglio o ad almeno un quinto dei consiglieri provinciali assegnati alla Provincia.
3. I regolamenti vengono adottati con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Provincia.
4. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio e attraverso il portale informatico di cui al comma 2 dell'articolo 6.
5. Eventuali modifiche ai regolamenti devono essere adottate secondo le modalità indicate nel presente articolo.

Articolo 103 **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto nel presente statuto e nei regolamenti della Provincia, si applicano le vigenti norme.

Articolo 104

REVISIONE DELLO STATUTO

1. La revisione dello statuto è deliberata dal consiglio provinciale con la procedura di cui all'articolo 6, comma 4., del T.U.E.L..
2. Nessuna revisione dello statuto può essere deliberata se non sia trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore o dall'ultima modifica. Le proposte di revisione respinte dal consiglio non possono essere ripresentate prima che sia trascorso un anno dalla loro reiezione.
3. In deroga al comma 2, è ammessa la revisione dello statuto ove ciò si renda necessario a seguito di sopravvenute modifiche legislative.

Articolo 105

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Lombardia, affisso all'albo pretorio della Provincia per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo statuto entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.